

**REGOLAMENTO**  
**IN MATERIA DI PROGRESSIONE VERTICALE**  
**PRESSO**  
**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE**

<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	25.9.2001; 19.7.2006
<b>DECRETO RETTORALE</b>	424/AG dd. 17.10.2001; 1288/2006 dd. 2.8.206
<b>UFFICIO COMPETENTE</b>	Rip. Personale T.A. –Gestione Stato Giuridico

Data ultimo aggiornamento: 2 agosto 2006

*a cura della Rip. Affari Generali*

**Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione verticale per l'accesso alle categorie C, D ed EP, previste dall'art. 57 del CCNL del comparto Università 1998/2001.

**Art. 2 – Programmazione**

1. I posti di categoria C, D ed EP da destinare alle procedure di cui all'art. 1 del presente regolamento sono determinati in sede di programmazione annuale del fabbisogno di personale, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6 del predetto art. 57 CCNL, in percentuale pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua – nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti - e sono oggetto di consultazione con i soggetti sindacali.
2. In tali incontri, saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi interventi formativi necessari.
3. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.

**Art. 3 – Requisiti di ammissione**

1. Le procedure di progressione verticale per la copertura dei posti di cui al precedente art. 2 sono riservate al personale dell'Università di Trieste in possesso dei seguenti requisiti:
  - a). Cinque anni di anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite indipendentemente dal possesso del titolo di studio per l'accesso alla categoria il cui posto viene messo a selezione, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.
  - b). Tre anni di anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore o nelle ex qualifiche ivi confluite se in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.
2. I titoli di studio richiesti al punto b) del comma 1 del presente articolo sono i seguenti  
Categoria C:  
diploma di scuola secondaria di secondo grado, ivi compreso il diploma rilasciato da istituti magistrali o licei artistici;  
Categoria D:  
diploma di laurea  
Categoria EP:  
diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/99, più due anni di attività lavorativa almeno in categoria D o equiparate presso amministrazioni pubbliche o aziende private

nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale

ovvero

diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/99 nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale

ovvero

diploma di laurea specialistica nonché abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale.

La particolare qualificazione professionale viene attestata da titoli post-universitari, quali master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca o diploma di specializzazione, attinenti alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione, ovvero da precedente attività lavorativa di durata almeno biennale attinente alla professionalità richiesta per il posto messo a selezione.

3. Qualora il dipendente sia stato inquadrato nella categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 57 del CCNL 9.8.2000 " Progressione verticale nel sistema di classificazione", un ulteriore passaggio alla categoria superiore è consentito nella sola ipotesi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla categoria di appartenenza, così come previsto dall'art. 14 del CCNL 2002/2005.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.

#### **Art. 4 – Procedure**

1. Le procedure di selezione si svolgono con le seguenti modalità:

da cat B a cat C	corso-concorso + titoli
da cat C a cat D	prova scritta + colloquio + titoli
da cat D a cat EP	prova scritta + colloquio + titoli

2. Il bando di selezione viene affisso all'albo della Sezione Personale tecnico-amministrativo; il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo a quello di affissione.
3. L'avviso della pubblicazione del bando tramite affissione viene notificato agli aventi diritto a partecipare a ciascuna selezione.
4. I bandi di selezione in pubblicazione sono reperibili su Internet, raggiungibili direttamente dalla Home page dell'Università di Trieste, ovvero disponibili presso la Ripartizione Personale tecnico-amministrativo – Gestione stato giuridico.

#### **Art. 5 – Titoli**

1. La valutazione dei titoli viene effettuata sulla base dei documenti prodotti e/o individuati nel fascicolo personale dagli aspiranti, per le categorie e con i punteggi indicati negli articoli 7, 9 e 11 del presente regolamento.
2. I titoli devono essere comunque inerenti e qualificanti per i posti messi a selezione e devono essere prodotti entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

## Art. 6 – Progressione da categoria B a categoria C – Corso-concorso

1. E' ammesso il passaggio tra le seguenti aree:

DA	A
Area amministrativa	Area amministrativa Area delle biblioteche
Area servizi generali tecnici	Area delle biblioteche Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Area socio-sanitaria	Area socio-sanitaria

2. Il corso, della durata di 30 ore di lezione, si svolge su materie ed argomenti relativi alle competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle attività lavorative nella categoria C dell'area per la quale il posto è messo a selezione.
3. I programmi dei corsi e delle selezioni vengono stabiliti di volta in volta in relazione ai posti da ricoprire con le procedure di progressione verticale di cui al presente regolamento.
4. Per le docenze dei corsi vengono scelti esperti nelle materie previste dal programma, tra il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, ovvero appartenente ad altre amministrazioni.
5. Nel caso di materie particolari possono essere chiamati a svolgere i corsi professionisti di particolare qualificazione e competenza.
6. La selezione consiste in un colloquio sulle tematiche affrontate nel corso.
7. Il voto è espresso in sessantesimi; conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato nel colloquio una votazione di almeno 42/60.
8. Il punteggio totale è dato dalla somma della votazione riportata nel colloquio con il punteggio riportato nella valutazione dei titoli

## Art. 7 - Progressione da categoria B a categoria C – Titoli

1. Le categorie di titoli valutabili, ed i relativi punteggi attribuibili, sono le seguenti:

a). Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di I grado o diploma di scuola secondaria di 2° grado: fino ad un massimo di punti 6; viene, comunque, attribuito 1 punto in più al candidato in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado

Scuola secondaria di I grado:

Con votazione di	Sufficiente	o media 6	punti 2.25
	Discreto	o media 7	punti 3.50
	Buono	o media 8	punti 4.50
	Distinto	o media 9	punti 5.25
	Ottimo	o media 10	punti 6.00

Scuola secondaria di II grado:

Con votazione da/a	36/60-40/60	o 60/100-68/100	punti 2.25
	41/60-45/60	o 69/100-77/100	punti 3.00
	46/60-50/60	o 78/100-86/100	punti 3.75
	51/60-54/60	o 87/100-93/100	punti 4.50
	55/60-57/60	o 94/100-97/100	punti 5.25
	58/60-60/60	o 98/100-100/100	punti 6.00

b). Incarichi svolti nell'ambito del proprio lavoro, conferiti con provvedimento formale o con ordine di servizio e corredati da attestazione di effettivo svolgimento: fino ad un massimo di punti 6  
punti 2 per incarico

c). Partecipazione a corsi, seminari, convegni, corredata da attestazione di effettiva partecipazione: fino ad un massimo di punti 8

- Corsi e seminari, fino ad un massimo di punti 6

se con esame o verifica finale: punti 3 per corso o seminario

se senza esame o verifica finale: punti 0.50 per corso o seminario

- Convegni, fino ad un massimo di punti 2

punti 0.50 per convegno

d). Altri titoli culturali e professionali (pubblicazioni, docenze a corsi, seminari o convegni, corsi di perfezionamento o di specializzazione, master, qualificazioni, dottorati di ricerca): fino ad un massimo di punti 9

punti 3 per titolo

## Art. 8 - Progressione da categoria C a categoria D – Selezione

1. E' ammesso il passaggio tra le seguenti aree:

<b>DA</b>	<b>A</b>
Area amministrativa	Area amministrativa-gestionale Area delle biblioteche
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati	Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Area socio-sanitaria	Area socio-sanitaria
Area delle biblioteche	Area delle biblioteche Area amministrativa-gestionale

2. La selezione consiste in una prova scritta ed in colloquio.
3. Il programma d'esame viene stabilito di volta in volta in relazione ai posti da ricoprire con le procedure di progressione verticale di cui al presente regolamento.
4. I voti sono espressi in trentesimi; vengono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nel colloquio.
5. Il punteggio totale è dato dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nel colloquio con il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

## Art. 9 – Progressione da categoria C a categoria D – Titoli

1. Le categorie di titoli valutabili, ed i relativi punteggi attribuibili, sono le seguenti:

a). Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado o diploma di laurea: fino ad un massimo di punti 6; viene, comunque, attribuito 1 punto in più al candidato in possesso di diploma di laurea.

Scuola secondaria di II grado:

Con votazione da/a	36/60-40/60	o 60/100-68/100	punti 2.25
	41/60-45/60	o 69/100-77/100	punti 3.00
	46/60-50/60	o 78/100-86/100	punti 3.75
	51/60-54/60	o 87/100-93/100	punti 4.50
	55/60-57/60	o 94/100-97/100	punti 5.25
	58/60-60/60	o 98/100-100/100	punti 6.00

Laurea

Con votazione da	66 a 77	punti 2.25
	78 a 88	punti 3.00
	89 a 99	punti 3.75
	100 a 105	punti 4.50
	106 a 110	punti 5.25
	110 e lode	punti 6.00

b). Incarichi, conferiti con provvedimento formale o con ordine di servizio e corredati da attestazione di effettivo svolgimento: fino ad un massimo di punti 6:

- svolti nell'ambito del proprio lavoro,: punti 2 per incarico
- partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso o selezione:
  - in qualità di componente: punti 0.75
  - in qualità di esperto: punti 0.50
  - in qualità di segretario: punti 0.25

c). Partecipazione a corsi, seminari, convegni, corredata da attestazione di effettiva partecipazione: fino ad un massimo di punti 8

- Corsi e seminari, fino ad un massimo di punti 6
  - se con esame o verifica finale: punti 3 per corso o seminario
  - se senza esame o verifica finale: punti 0.50 per corso o seminario
- Convegni, fino ad un massimo di punti 2
  - punti 0.50 per convegno

d). Altri titoli culturali e professionali (pubblicazioni, docenze, corsi di perfezionamento o di specializzazione, dottorati di ricerca, master, qualificazioni): fino ad un massimo di punti 9  
punti 3 per titolo

## Art. 10 – Progressione da categoria D a categoria EP – Selezione

1. E' ammesso il passaggio tra le seguenti aree:

DA	A
Area amministrativa-gestionale	Area amministrativa-gestionale Area delle biblioteche
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati	Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Area socio-sanitaria	Area medico odontoiatrica e socio-sanitaria
Area delle biblioteche	Area delle biblioteche Area amministrativa-gestionale

2. La selezione consiste in una prova scritta ed in colloquio.
3. Il programma d'esame viene stabilito di volta in volta in relazione ai posti da ricoprire con le procedure di progressione verticale di cui al presente regolamento.
4. I voti sono espressi in trentesimi; vengono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nel colloquio.
5. Il punteggio totale è dato dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nel colloquio con il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

### **Art. 11 – Progressione da categoria D a categoria EP – Titoli**

1. Le categorie di titoli valutabili ed i relativi punteggi attribuibili, sono le seguenti:
  - a). Titolo di studio: laurea: fino ad un massimo di punti 6; viene, comunque, attribuito 1 punto in più al candidato in possesso di abilitazione professionale o qualificazione professionale
 

Con votazione da	66 a 77	punti 2.25
	78 a 88	punti 3.00
	89 a 99	punti 3.75
	100 a 105	punti 4.50
	106 a 110	punti 5.25
	110 e lode	punti 6.00
  - b). Incarichi, conferiti con provvedimento formale o con ordine di servizio e corredati da attestazione di effettivo svolgimento: fino ad un massimo di punti 6:
    - svolti nell'ambito del proprio lavoro: punti 2 per incarico
    - partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso o selezione:
      - in qualità di presidente: punti 1.00
      - in qualità di componente: punti 0.75
      - in qualità di esperto: punti 0.50
      - in qualità di segretario: punti 0.25
  - c). Partecipazione a corsi, seminari, convegni, corredata da attestazione di effettiva partecipazione: fino ad un massimo di punti 8
    - Corsi e seminari, fino ad un massimo di punti 6
      - se con esame o verifica finale: punti 3 per corso o seminario
      - se senza esame o verifica finale: punti 0.50 per corso o seminario
    - Convegni, fino ad un massimo di punti 2
      - punti 0.50 per convegno
  - d). Altri titoli culturali e professionali (pubblicazioni, docenze, , corsi di perfezionamento o di specializzazione, dottorati di ricerca, master): fino ad un massimo di punti 9
    - punti 3 per titolo

## **Art. 12 – Commissioni giudicatrici**

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso appartenenti al personale dirigente, tecnico-amministrativo, docente o ricercatore dell'università o a personale di altra pubblica amministrazione ovvero, se necessario, scelto tra professionisti di particolare qualificazione e competenza e non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'Università, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.  
Le funzioni di presidente sono svolte da magistrati o da personale appartenente alla dirigenza o alla categoria EP, ovvero da personale docente o ricercatore.  
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a personale di categoria non inferiore alla C dell'area amministrativa.  
Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
2. I componenti la Commissione devono appartenere almeno alla categoria messa a selezione.
3. Le Commissioni giudicatrici del corso-concorso previsto per la progressione da categoria B a categoria C sono formate dai docenti dei corsi, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

## **Art. 13 – Graduatorie di merito**

1. Con decreto del Direttore amministrativo vengono approvati gli atti delle selezioni, le graduatorie di merito e vengono dichiarati i vincitori.
2. A parità di merito si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:
  - a. maggiore anzianità di servizio
  - b. possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla categoria dall'esterno, con riferimento, in caso di parità, al voto riportato.
3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori vengono affisse all'albo della Sezione personale tecnico-amministrativo. Dalla data dell'affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla suddetta affissione, unicamente per la copertura dei posti messi a selezione.
5. I vincitori vengono contestualmente inquadrati nella categoria superiore e relativa area, con diritto al trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL 2002/2005, il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57 del CCNL 1998/2001 non è soggetto al periodo di prova.

## **Art. 14 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sullo svolgimento dei concorsi, nel regolamento disciplinante l'accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo presso l'Università di Trieste e le norme contenute nel CCNL del comparto Università 1998/2001.
2. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.